



www.ForzeArmate.org

Servizi di Informazione – Assistenza - Consulenza legale – Diritti - Banca dati - Convenzioni

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia, ed opera su tutto il territorio nazionale.

SIDEWEB garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica giornaliera e gratuita.

ABBONATI, sostieni anche tu queste importanti attività nell'interesse di tutti. Costo dell'abbonamento annuale: 30 euro per l'utente time; 60 euro per l'utente flash, da versare sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: Sideweb s.r.l. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento. [Approfondisci l'argomento...](#)

Sideweb s.r.l.

Sede nazionale

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

info@sideweb.it – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.it – Aggiornamenti giornalieri

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE



46948

Luog.

Il Ministro della Difesa

Visto l'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di luogotenente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prevede, al comma 2, lettera b), che fino al 2020 con decreto del Ministro della difesa sia determinato annualmente il numero dei primi marescialli ai quali attribuire tale qualifica;

Visti i decreti ministeriali 4 novembre 2003 e 20 maggio 2005, che hanno fissato il numero delle qualifiche di luogotenente da attribuire per gli anni 2004 e 2005, ai sensi dell'articolo 6-ter del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, sulla base delle dotazioni organiche dei primi marescialli determinate per gli anni 2003 e 2004 con decreti interministeriali 3 marzo 2003 e 27 ottobre 2004;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2006, che ha rideterminato per gli anni 2003 e 2004 le dotazioni organiche dei marescialli di cui ai citati decreti interministeriali 3 marzo 2003 e 27 ottobre 2004, a seguito della retrodatazione delle promozioni a primo maresciallo al 1° gennaio 2003 e al 1° gennaio 2004, effettuata in applicazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sul riallineamento delle carriere dei marescialli;

Considerata la necessità di rideterminare il numero delle qualifiche di luogotenente da attribuire per gli anni 2004 e 2005, fissate con i citati decreti ministeriali 4 novembre 2003 e 20 maggio 2005, in relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna delle tre Forze armate, essendo mutate le dotazioni organiche dei primi marescialli relative agli anni 2003 e 2004, per l'effetto retroattivo dei provvedimenti applicativi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, sopra citato;

DECRETA:

ART. 1

1. Per l'anno 2004 il numero dei primi marescialli ai quali attribuire la qualifica di luogotenente, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in aggiunta a quello stabilito con il decreto ministeriale 4 novembre 2003, citato nelle premesse, è così determinato:

- a) Esercito: 536 unità;
- b) Marina: 254 unità, di cui 15 destinate al Corpo delle capitanerie di porto;
- c) Aeronautica: 265 unità.

2. Per l'anno 2005, il numero dei primi marescialli ai quali attribuire la qualifica di luogotenente, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, in aggiunta a quello stabilito con il decreto ministeriale 20 maggio 2005, citato nelle premesse, è così determinato:

- d) Esercito: 605 unità;
- e) Marina: 301 unità, di cui 21 destinate al Corpo delle capitanerie di porto;
- f) Aeronautica: 353 unità.

Roma, li 23 GIU. 2006

IL MINISTRO

Antonio Di Pietro

MINISTERO
Roma, li 13 NOV 2005
PER L'ESECUZIONE
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

A



CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA *ESERCITO*

IX MANDATO

DELIBERA N 49/2004

(Delibera n.1 allegata al Verbale n° 29 /2004)

OGGETTO: **Adeguamento del numero di qualifiche di "Luogotenente"** da attribuire ai sensi degli artt.6-bis, "Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»", e 6-ter, "Norme transitorie", del D.Lgs.12 maggio 1995 n.196 a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 2004 n.186 "Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri".

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza

VISTI

l'art.6-bis, comma 4, del D.Lgs. n.196/95: "Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali ed ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3."

l'art.6-ter, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.196/95: "Per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis."

CONSIDERATO che l'applicazione dell'art.1-bis. della legge 27 luglio 2004 n.186 "Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri" ha comportato un sensibile e non trascurabile incremento del numero di primi marescialli di cui agli articoli 6-bis e 6-ter testé citati;

CONSIDERATO INOLTRE che tali organici costituiscono indice di riferimento per la determinazione del numero di qualifiche di "Luogotenente" da attribuire;

VALUTATA la necessità di perseguire ulteriormente l'obiettivo, dichiarato prioritario da Codesto Dicastero, di sanare disallineamenti tra il personale delle Forze armate e quello dell'Arma dei carabinieri;

CONSIDERATI gli effetti positivi che ne deriverebbero al personale con maggiore anzianità di servizio (totalmente escluso dal provvedimento di Riallineamento) dall'ipotesi di un incremento del numero delle qualifiche di "Luogotenente" da attribuire;


CONSIDERATA la futura maggiore possibilità di accesso alla qualifica;

DELIBERA

1. di interessare il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito affinché valuti l'opportunità di un intervento teso ad eliminare ulteriori disallineamenti tra il personale del ruolo marescialli delle Forze armate e quello del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri attraverso un incremento, anche per l'anno in corso, del numero delle qualifiche di "Luogotenente" da attribuire ai primi marescialli;
2. di interessare, inoltre, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito affinché valuti l'opportunità di allineare il predetto personale anche sotto il profilo delle fasce di anzianità interessate all'attribuzione della predetta qualifica.
3. di inviare la presente delibera a stralcio verbale.

PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

Delibera approvata all'unanimità dei presenti in data 16 novembre 2004.

Il Segretario
Primo Mar. Giovanni SABINO


Il Vice Presidente Vicario
Ten.Col. Corrado CULTRERA




STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari Comparto Difesa

Delibera n.36/2004

(allegata al Verbale n.54 /IX)

OGGETTO: *Adeguamento del numero di qualifiche di "Luogotenente" da attribuire ai sensi degli artt.6-bis, "Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»", e 6-ter, "Norme transitorie", del D.Lgs.12 maggio 1995 n.196 a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 2004 n.186 "Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri".*

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza

VISTI

- l'art.6-bis, comma 4, del D.Lgs. n.196/95: *"Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali ed ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3."*

- l'art.6-ter, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.196/95: *"Per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis".*

CONSIDERATO

che l'applicazione dell'art.1-bis. della legge 27 luglio 2004 n.186 *"Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri"* ha

comportato un sensibile e non trascurabile incremento del numero di primi marescialli di cui agli articoli 6-bis e 6-ter testé citati;

CONSIDERATO INOLTRE che tali organici costituiscono indice di riferimento per la determinazione del numero di qualifiche di "Luogotenente" da attribuire;

VALUTATA la necessità di perseguire ulteriormente l'obiettivo, dichiarato prioritario da Codesto Dicastero, di sanare disallineamenti tra il personale delle Forze armate e quello dell'Arma dei carabinieri;

CONSIDERATI gli effetti positivi che ne deriverebbero al personale con maggiore anzianità di servizio (totalmente escluso dal provvedimento di Riallineamento) dall'ipotesi di un incremento del numero delle qualifiche di "Luogotenente" da attribuire;

CONSIDERATA la futura maggiore possibilità di accesso alla qualifica;

delibera


di interessare il Capo di Stato Maggiore della Difesa affinché:

1. valuti l'opportunità di un intervento teso ad eliminare ulteriori disallineamenti tra il personale del ruolo marescialli delle Forze armate e quello del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri attraverso un incremento, anche per l'anno in corso, del numero delle qualifiche di "Luogotenente" da attribuire ai primi marescialli fatte comunque salve le esigenze funzionali ed ordinarie di ogni singola Forza armata;
2. di valutare l'opportunità di allineare il predetto personale anche sotto il profilo delle fasce di anzianità interessate all'attribuzione della predetta qualifica.
3. di inviare la presente delibera a stralcio verbale.


LA PRESENTE DELIBERA E' STATA APPROVATA A MAGGIORANZA IL GIORNO 16 DICEMBRE 2004.

PRESENTI	N. 17
VOTANTI	N. 17
FAVOREVOLI	N. 16
CONTRARI	N. 1
ASTENUTI	N. 0

IL SEGRETARIO
(1° Mar. Pasquale VALENTE)



IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ten. Col. Vito Aureliano CAMPANELLA)





STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. N. 117 / 1 / ~~1364~~ / 252 CD

00100 Roma, **31 MAG. 2005**

Allegati: //.

OGGETTO: Delibera n. 36, datata 16 dicembre 2004, a stralcio dal verbale n. 54/IX del COCER Comparto Difesa.

“Adeguamento del numero di qualifiche di “Luogotenente” da attribuire ai sensi degli art. 6-bis (attribuzione ai Primi Marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di Luogotenente) e 6-ter (norme transitorie) del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 ecc...”.

AL PRESIDENTE DEL COCER

00100 ROMA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI GABINETTO
DEL MINISTRO DELLA DIFESA

00100 ROMA

~~~~~  
Riferimento: lettera n. 106/COCER/431 datata 21 dicembre 2004.

~~~~~  
Seguito: lettera n. 117/1/785/252CD datata 29 marzo 2005.
~~~~~

In merito ai contenuti della delibera in oggetto, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa ha comunicato di non poter accogliere la proposta di modifica dei provvedimenti normativi relativi alla determinazione delle dotazioni organiche nel grado di Primo Maresciallo per gli anni 2003 e 2004, che costituiscono la base per il conferimento della qualifica di “*Luogotenente*” rispettivamente per gli anni 2004 e 2005. Ciò in quanto i provvedimenti in questione hanno legittimamente costituito una situazione giuridica che non può non ritenersi consolidata.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE